



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/997205**  
**Microstruttura n. 3 - Servizio Risorse Umane**

DETERMINAZIONE N. 1085  
del 28/12/2017

Oggetto: Art. 1 c. 557 della legge 311/2004 – Proroga autorizzazione all'utilizzo del dipendente rag. Fortunato Antonio Sicari da parte del Comune di Zaccanopoli.

**II SEGRETARIO GENERALE**

Adotta la seguente determinazione.

Considerato che con nota prot. n. 2560 del 20/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 27991 del 21/12/2017, il Comune di Zaccanopoli ha richiesto la proroga per l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente della Provincia di Vibo Valentia rag. Fortunato Antonio Sicari, categoria D1-D6, per svolgere orario aggiuntivo per n. 12 ore settimanali, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 1- comma 557 - della legge n. 311/2004.

**Richiamati:**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ..salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni /Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento detta prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Atteso che il suddetto dipendente attualmente e fino al 31/12/2017 è autorizzato a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Zaccanopoli per n. 12 ore settimanali, in regime di convenzione, per come stabilito con propria determina n. 774 del 29/9/2017;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga al dipendente a tempo indeterminato, rag. Fortunato Antonio Sicari, cat D1, posizione economica D6, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Zaccanopoli per il periodo dal 1/1/2018 al 30/6/2018 per n. 12 ore settimanali;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - T.U.EE.LL.;
- il CCNL Enti Locali
- il D.L.vo n. 165/2001;
- legge 56/2014;
- lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di autorizzare la proroga, previa stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per il periodo dall'1/1/2018 al 30/6/2018, al dipendente a tempo indeterminato rag. Fortunato Antonio Sicari, cat D1, posizione economica D6, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Zaccanopoli per n. 12 ore settimanali;
2. di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo previa disponibilità del suddetto dipendente e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto riportato nella convenzione da stipularsi tra gli Enti:
  - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
  - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
  - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
3. dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Zaccanopoli sarà a carico del Comune di Zaccanopoli stesso.
4. l'autorizzazione è inoltre concessa in conformità dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 della legge n. 331/2004;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Zaccanopoli e Settori interessati per gli adempimenti di competenza.

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni.

*dlu*



Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Corrado

*[Handwritten signature]*

